

**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO LA
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE**

TRA

La **Corte d'Appello di Firenze** (di seguito anche solo "**Corte**"), con sede in Firenze (FI), viale Alessandro Guidoni, n. 61, cap 50127, rappresentata nella persona del Presidente *pro tempore* Dott. Alessandro Nencini

E

l'Associazione denominata O.D.V. Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell'A.N.P.S. sezione di Firenze (di seguito anche solo "**Associazione**"), con sede in Firenze via Fausto Dionisi n.2, cap 50123, C.F./partita iva 9429710480, rappresentata nella persona del suo Presidente/Legale Rappresentante *pro tempore* Mazzone Luca, nato a Firenze il 16/12/1958,

di seguito congiuntamente definite "**le parti**";

IN PREMESSA

VISTO il D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*";

VISTA la Circolare del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2017, prot. n. DOG. 0186223.U, "*Convenzioni con 'soggetti diversi' da quelli di cui all'art. 1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*";

VISTO il Parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 26 luglio 2018, n. 2052 (n. affare 1382/2018) "*Normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del d.lgs. 2017, n. 117*";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2003, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, "*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";



VISTO il progetto “*Integrazione di personale amministrativo al fine di consentire la regolare prosecuzione di alcuni servizi*” realizzato presso la Corte di Appello di Firenze con il sostegno del Settore Volontariato, Filantropia e Beneficienza della Fondazione CR Firenze;

PREMESSO che la Corte è un'amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

PREMESSO che l'Associazione dichiara formalmente di essere un'organizzazione di volontariato ovvero un'associazione di promozione sociale e di essere iscritta da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117;

PREMESSO che a seguito di procedura comparativa ad evidenza pubblica indetta dalla Corte in data 07/03/2023, con atto 67/2023, l'Associazione ha manifestato interesse a sottoscrivere il presente accordo;

LE PARTI

Concordano e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse.

1. Quanto riportato sopra in premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità.

1. La presente convenzione ha ad oggetto la messa a disposizione, in forma volontaria e integralmente gratuita, di risorse umane da parte dell'Associazione in favore della Corte, allo scopo di dare maggiore efficienza all'attività giudiziaria.
2. L'attività dei volontari è svolta senza alcuna osservanza dell'orario di ufficio e senza alcun vincolo di subordinazione, né inserimento stabile nell'organizzazione dell'Ufficio. Essa non configura rapporto lavorativo, non è sostitutiva delle prestazioni di lavoro proprie del personale in servizio presso la Corte e consiste in servizi “meramente esecutivi” di supporto all'attività dell'Ufficio giudiziario. Dallo svolgimento di detta attività non deriva la costituzione di alcun rapporto di lavoro, né subordinato, né autonomo.
3. L'attività è espletata dai volontari, regolarmente iscritti all'Associazione, presso la sede della Corte, sita in viale Alessandro Guidoni n. 61, Firenze (FI).
4. Il singolo volontario concorda con il Direttore amministrativo dell'area di assegnazione la modulazione del numero di giornate e di ore che intende dedicare all'attività di volontariato su base settimanale o mensile. Detta modulazione deve risultare da apposita “scheda di progetto” elaborata a cura del Direttore amministrativo dell'area di assegnazione nel rispetto della presente convenzione e sottoscritta dal singolo volontario per accettazione.
5. La menzionata “scheda di progetto”, debitamente sottoscritta dal Direttore amministrativo dell'area di assegnazione e dal volontario, è successivamente trasmessa per conoscenza al Dirigente amministrativo e al Presidente della Corte.

Art. 3 – Requisiti soggettivi e doveri dei volontari.



1. Per poter svolgere le attività di volontariato di cui alla presente convenzione i volontari interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
 - a. Regolare iscrizione presso l'Associazione;
 - b. Regolare copertura assicurativa eseguita da parte dell'Associazione ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione;
 - c. Possesso di un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione alle attività da svolgere nell'ambito della summenzionata "scheda di progetto";
 - d. Possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2003, n. 165;
 - e. Godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.
2. Ciascun volontario si impegna:
 - a. a osservare gli orari concordati con l'ufficio nell'ambito della "scheda di progetto", i regolamenti interni della Corte, nonché le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b. a prendere visione del piano di evacuazione della struttura, nonché delle norme che regolano la sicurezza del Palazzo;
 - c. a svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza e in conformità dell'interesse pubblico, in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
 - d. a non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l'incarico;
 - e. a notificare tempestivamente il Direttore amministrativo dell'area di assegnazione, o suo delegato, eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
 - f. a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite presso la Corte nonché degli atti e dei documenti eventualmente trattati, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
 - g. a sottoscrivere la dichiarazione di notorietà di cui all'ALLEGATO A della presente convenzione e a consegnarne copia debitamente autografata e accompagnata da documento di identità in corso di validità, al Direttore amministrativo dell'area di assegnazione, o a suo delegato.
3. L'accertamento della carenza dei requisiti soggettivi o la violazione degli impegni di cui ai commi precedenti possono comportare la revoca dall'incarico.
4. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che la Corte e i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 4 – Copertura assicurativa obbligatoria e disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Associazione è tenuta alla copertura assicurativa contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



2. A norma dell'art. 18 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, la copertura assicurativa è elemento essenziale della presente convenzione; i relativi oneri sono a carico della Corte, che li sosterrà a titolo di rimborso spese esclusivamente nei limiti delle eventuali somme stanziare ed erogate in suo favore da parte di enti di filantropia e beneficenza.
3. L'Associazione si impegna a comunicare l'avvenuta copertura assicurativa dei propri volontari in servizio presso la Corte nell'ambito della presente convenzione mediante dichiarazione formale indirizzata al Dirigente amministrativo e al Presidente della Corte.
4. Ai fini della richiesta di rimborso della/e polizza/e, l'Associazione compila il modulo in allegato (ALLEGATO B) e lo trasmette all'indirizzo del Dirigente amministrativo della Corte e alla Segreteria Particolare del Presidente della Corte.
5. Resta a carico dell'Associazione la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei volontari impegnati nelle attività della presente convenzione. La formazione dovrà essere adeguata in relazione alle attività che il volontario dovrà svolgere nell'ambito della "scheda di progetto" e compatibilmente con le disposizioni in materia di salute e sicurezza in vigore presso la Corte. La formazione dei volontari impiegati nell'ambito della presente convenzione è debitamente certificata, nonché attestata alla Corte a cura dell'Associazione.

Art. 5 – Rimborso spese.

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, né dall'Associazione, né dalla Corte.
2. La Corte, entro i limiti degli eventuali sostegni ottenuti da parte degli enti di filantropia e beneficenza, assicura all'Associazione esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate da parte dei volontari per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito della presente convenzione; a tal fine l'Associazione fornisce all'Ufficio del Personale della Corte ogni quietanza di pagamento necessaria a documentare la spesa sostenuta dai propri membri in ragione dell'attività di volontariato e della quale si richiede il rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
3. Ai fini del comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili; il Dirigente amministrativo, sentito il Direttore amministrativo dell'area di assegnazione del volontario, stabilisce le tipologie di spesa e delle attività di volontariato per le quali è permessa la modalità di rimborso di cui al presente comma.
4. Sull'ammissione delle spese documentate a rimborso delibera il Dirigente amministrativo della Corte, previo nullaosta dei Direttori dell'Ufficio del Personale e dell'Ufficio Contabilità e Spese di giustizia.
5. Le spese ammesse a rimborso saranno assicurate dall'ente di filantropia e beneficenza finanziatore mediante accredito su conto corrente. A tal fine, è onere dell'Associazione fornire alla Corte le necessarie coordinate bancarie per effettuare il versamento. L'accredito è eseguito entro il mese successivo a quello di documentazione delle spese ammesse a rimborso.



6. Tra le spese ammesse a rimborso figurano necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui all'art. 4 della presente convenzione.

Art. 6 – Trattamento dei dati.

1. Le parti riconoscono che Titolare del trattamento dei dati contenuti in documenti cartacei e informatici è il Presidente della Corte, che nomina il “Responsabile del trattamento” ai sensi dell'art. 28 GDPR e il “Responsabile della protezione dei dati” di cui all'art. 37 GDPR. Essi offrono garanzie adeguate a mettere in atto misure tecniche e organizzative che assicurino che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. L'Associazione garantisce la massima riservatezza in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR).

Art. 7 – Oneri.

1. La presente convenzione non comporta alcun onere, neppure indiretto, a carico della Corte e/o del Ministero della Giustizia.
2. È esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte dell'Associazione nei confronti del Ministero della Giustizia ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per le attività svolte nell'ambito della presente convenzione.

Art. 8 – Durata della convenzione e ipotesi di recesso anticipato.

1. La presente convenzione ha la durata di un anno dalla data della sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo automatico della stessa.
2. La Corte potrà recedere anticipatamente in caso di:
 - a. inadempimento dell'Associazione;
 - b. individuazione di nuovi strumenti idonei a garantire più efficacemente gli stessi servizi oggetto della presente convenzione;
 - c. superamento delle esigenze poste alla base della stipulazione della presente convenzione;
 - d. profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della giustizia ravvisati dal Presidente della Corte, dal Dirigente amministrativo o evidenziati dal Ministero della Giustizia.
3. L'Associazione potrà recedere anticipatamente in caso di mutate esigenze, con comunicazione autografata da effettuarsi all'indirizzo del Presidente della Corte (mail: segr.particolare.ca.firenze@giustizia.it), con anticipo di 15 (quindici) giorni dalla cessazione dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9 – Deliberazioni per la stipula e potere di firma.



1. Le parti si dichiarano reciprocamente che sono stati predisposti i necessari atti per approvare e dare esecuzione al presente accordo e che questo è vincolante e impegnativo per ciascuna di esse a far data dal termine di cui all'articolo 11 del presente atto.
2. Le parti dichiarano, garantiscono e confermano che le persone dotate dei poteri di impegnarle, l'una nei riguardi dell'altra, sono:



F.to
Per O.D.V. - ANPS Firenze
Il Legale Rappresentante
Luca Mazzone

F.to
Per la Corte d'Appello di Firenze
Il Presidente della Corte
Dott. Alessandro Nencini

- per la Corte il Presidente *pro tempore* Dott. Alessandro Nencini;
- per l'Associazione, Luca Mazzone.

Art. 10 – Disposizioni finali.

1. La presente convenzione è efficace a partire dalla data di sottoscrizione delle parti.
2. Qualora insorgano controversie sulla interpretazione della presente convenzione, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.
3. A seguito degli incontri di cui al comma precedente, in caso di conciliazione, è redatto apposito accordo di interpretazione autentica, debitamente sottoscritto da entrambe le parti.
4. Ai fini del punto 3 della Circolare del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2017, prot. n. DOG. 0186223.U, la presente convenzione è comunicata al Ministero della Giustizia a cura della Segreteria Particolare di Presidenza della Corte.
5. Il presente accordo è pubblicato sul sito della Corte d'Appello di Firenze, nella sezione dedicata all'Amministrazione trasparente.
6. Il presente accordo consta di n. 6 pagine e due allegati (ALLEGATO A e ALLEGATO B).